

Rassegna Normativa

RASSEGNA PERIODICA DI LEGISLAZIONE*

Marzo 2007

□ Comunicato n. 23/2007

NOTA CIRCOLARE 12 febbraio 2007, n. 2 – UFFICIO PER IL PERSONALE DELLE PP. AA.

“Nota di chiarimento in materia di **somministrazione a tempo determinato** nelle pubbliche amministrazioni”

(si veda approfondimento)

□ Comunicato n. 24/2007

DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 25

“Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo **all’informazione e alla consultazione dei lavoratori**”

(pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 marzo 2007)

□ Comunicato n. 25/2007

DECRETO 21 febbraio 2007- MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

“Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore «de minimis», relativamente agli articoli 14, 15 e 16 del decreto 8 agosto 2000”

(pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 marzo 2007)

□ Comunicato n. 26/2007

CONSIGLIO DI STATO – DECISIONE n. 333/2007

Decisione n. 333/2007 (concernente la **difesa in giudizio delle Università** e la competenza a decidere del **Direttore Amministrativo**)

(si veda approfondimento)



□ Comunicato n. 27/2007

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – Del. n. 13 del 1° marzo 2007

Linee guida del Garante per **posta elettronica e internet**

(si veda approfondimento)

□ Comunicato n. 28/2007

LEGGE 2 aprile 2007, n. 40

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”.[c.d. **d.l. Bersani bis**]

(pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2 aprile 2007- suppl. ord. n. 91)

□ Comunicato n. 29/2007

CIRCOLARE 21 dicembre 2006, n. 5 – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

“Linee di indirizzo in materia di **affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative**”.

(pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24 marzo 2007)

(si veda approfondimento su rassegna normativa 12/06)

□ Comunicato n. 30/2007

CIRCOLARE n. 17 del 22 marzo 2007 – DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

“Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (**Legge Finanziaria 2007**). Disposizioni varie concernenti misure di contenimento di spese di enti pubblici e società partecipate dallo Stato”.

□ Comunicato n. 31/2007

DIRETTIVA n. 2 – MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

“Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in materia di interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e **pubblicità dell’attività negoziale**”.

□ Comunicato n. 32/2007

DIRETTIVA 1 febbraio 2007- DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA

“Misure di trasparenza e legalità in materia di **conferimento degli incarichi dirigenziali**, di amministrazione e **consulenza** e in generale di gestione”.

(pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24 marzo 2007)

(si veda approfondimento)



□ Comunicato n. 33/2007

DIRETTIVA del Presidente del Consiglio dei Ministri

“Direttiva concernente l’applicazione dell’art. 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (**finanziaria 2007**), **in tema di retribuzione di incarichi** conferiti da amministrazioni dello Stato, enti pubblici e società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa”.

APPROFONDIMENTI

CIRCOLARE 12 febbraio 2007, n. 2 – UFFICIO PER IL PERSONALE DELLE PP. AA.

“Nota di chiarimento in materia di somministrazione a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni”

(commento di Michela Brioschi)

L’Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni, con la Circolare n. 2/2007, indirizzata, tra gli altri, alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, ha inteso fornire una nota di chiarimento in materia di somministrazione a tempo determinato nelle PP. AA., a cui le stesse possono ricorrere per espressa previsione dell’art. 36 del decreto legislativo 165/2001.

La materia è ora disciplinata dal decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, che ha sostituito, abrogandola, la legge 196/97 sul lavoro interinale. Il co. 4 dell’art. 20 “Condizioni di liceità” del decreto legislativo citato stabilisce le causali che consentono ai datori di lavoro di ricorrere alla somministrazione *“a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore”*, rimandando alla contrattazione collettiva *“l’individuazione, anche in misura non uniforme, dei limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato”*.

L’amministrazione, per lo svolgimento delle proprie attività, sotto la propria direzione e controllo, utilizza personale dipendente dall’Agenzia di somministrazione autorizzata a norma dell’art. 4 del decreto legislativo 276/03.

Per espressa esclusione dell’art. 19 co.1 lettera e) del Decreto legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, il medesimo Codice non si applica ai contratti pubblici concernenti contratti di lavoro, il cui affidamento, a norma dell’art. 27 co.1 del decreto legislativo 163/2006, “avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità”.

La circolare in esame sposta quindi l’attenzione sulla spesa derivante dalla stipula dei contratti di somministrazione al fine del contenimento dei relativi costi, sottolineando che la quantificazione deve fare riferimento ai documenti di programmazione dell’effettivo fabbisogno dell’amministrazione. Parametro di riferimento per l’amministrazione nella valutazione delle offerte presentate dalle Agenzie è sicuramente la quantificazione esatta dei costi relativi alla



corresponsione del trattamento economico al lavoratore che compete all'Agenzia, sebbene le retribuzioni spettanti ai lavoratori somministrati non debbano essere inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello a parità di mansioni.

La circolare in commento conclude richiamando l'attenzione delle PP.AA. a predisporre i propri capitoli definendo dettagliatamente il costo del lavoro del personale somministrato, tenendo anche presente i rinnovi contrattuali, i costi previdenziali e i fondi per la formazione.

CONSIGLIO DI STATO – Decisione n. 333/2007

La difesa in giudizio delle università e la competenza a decidere in giudizio del Direttore Amministrativo

(commento di Giuseppe Bredice)

La materia del **patrocinio degli Atenei pubblici**, dopo il risalto avuto in occasione dei recenti contributi forniti dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato, appare di particolare attualità, soprattutto per quanto riguarda i profili di legittimità connessi all'individuazione del soggetto cui conferire la rappresentanza in giudizio, alle norme sul *"foro dello Stato"* e alla notifica degli atti giudiziari presso la competente Avvocatura dello Stato.

La disciplina generale della rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e delle Amministrazioni non statali è contenuta nel R.D. n. 1611/1933 "T.U. delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato".

Tale norma (art. 1), in materia di patrocinio delle Amministrazioni pubbliche, dispone che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle **Amministrazioni dello Stato**, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato (c.d. **patrocinio obbligatorio**)

L'articolo 43 della medesima norma, invece, dispone che l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi anche di **amministrazioni non statali**.

L'Avvocatura dello Stato quindi, in aggiunta al patrocinio obbligatorio in favore delle Amministrazioni dello Stato, può assumere la difesa anche di amministrazioni pubbliche non statali (c.d. **patrocinio autorizzato**).

In tale sistema normativo attualmente vigente, sono delineate, distintamente e con chiarezza, due forme di rappresentanza: la prima è quella prevista dall'articolo 1 T.U. 1161/33 per le amministrazioni dello Stato, le quali quindi sono domiciliate ope legis presso l'Avvocatura dello Stato.

La seconda forma di rappresentanza e difesa in giudizio è quella riconducibile al c.d. patrocinio "facoltativo o autorizzato", di cui all'articolo 43 T.U. 1161/33, che riguarda le amministrazioni pubbliche non statali.



La recente decisione n. 333/2007 del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 333/2007, è tornato a pronunciarsi sulla questione (per altre pronunce, si veda rassegna normativa 6/2006 e 10/2006), affermando che ***“le Università possono avvalersi di avvocati del libero foro previa motivata deliberazione”***.

A sostegno di tale decisione, il Giudice amministrativo indica, oltre alla pronuncia della Corte dei Conti, (sez. contr. n. 1571/1985), la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione (13659/06), secondo la quale ***“alle università, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 168/1989, non può essere riconosciuta la qualità di organi dello Stato, ma quella di ente pubblico autonomo, con la conseguenza che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, non opera il patrocinio obbligatorio disciplinato dagli artt. da 1 a 11..., bensì.. il patrocinio autorizzato disciplinato dagli artt. 43, r.d. 1611/33 e 45...”***

La competenza a decidere in giudizio del Direttore Amministrativo

La decisione in commento, oltre a pronunciarsi sull’annosa questione del patrocinio delle Università, ha fornito, altresì, una dirimente interpretazione dell’articolo 16 lett. f) del d.lgs. 165/2001, in materia di **competenza degli uffici dirigenziali generali**.

In particolare, il Consiglio di Stato ha statuito che ***“il direttore amministrativo dell’Università.. che è un dirigente preposto ad un ufficio di livello dirigenziale generale, aveva la competenza a decidere di agire in giudizio e a conferire mandato alle liti”***

A fondamento di tale lettura interpretativa, il giudice amministrativo indica la giurisprudenza più recente della Cassazione che ***“afferma che la decisione di agire e resistere in giudizio e il conferimento del mandato alle liti non necessariamente competono al rappresentante legale dell’ente, ben potendo essere attribuiti a un dirigente..(Cass. sezioni unite n. 13710/2005).***

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – Del. n. 13 del 1° marzo 2007

Linee guida del Garante per posta elettronica e internet

(commento di Giuseppe Bredice)

E’ stato emanato, in data 1° marzo 2007, il provvedimento del Garante per la protezione della privacy, recante *“Linee guida del Garante per posta elettronica e internet”*.

Si tratta di un provvedimento di carattere generale, con cui il Garante intende fornire indicazioni concrete concernenti **l’utilizzo della posta elettronica e di internet nei luoghi di lavoro**.

Tra le disposizioni emanate dal Garante, si segnalano: **la tutela del lavoratore; i controlli e la correttezza nel trattamento; le apparecchiature preordinate al controllo a distanza e le speciali disposizioni dettate per i datori di lavoro privati e pubblici.**



DIRETTIVA 1 febbraio 2007- DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA

"Misure di trasparenza e legalità in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, di amministrazione e consulenza e in generale di gestione".

(commento di Giuseppe Bredice)

Com'è ormai noto, la legge finanziaria n. 296/2006 (finanziaria 2007), con il comma 593, ha disposto, **in materia di pubblicità degli incarichi**, che *"Fermo restando quanto previsto al comma 466, per gli amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, la retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di **qualsivoglia incarico** corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, non può superare quella del primo presidente della Corte di cassazione. Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente periodo può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita."*

Al riguardo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica, con la direttiva in commento, fa un'attenta disamina della materia e, in particolare, dopo aver evidenziato il summenzionato obbligo di pubblicazione introdotto dal comma 593 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), precisa che *"le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001 debbono verificare i presupposti di legittimità degli incarichi da esse conferiti o conferiti da altri soggetti a propri dipendenti. Le stesse amministrazioni debbono inoltre ottemperare a tutti gli obblighi di pubblicità anche tramite la pubblicazione dei relativi dati sui propri siti istituzionali ed adempiere a tutti i doveri di comunicazione sanciti dalle normative richiamate"*.

I limiti e la portata del suindicato comma 593 della finanziaria 2007 sono stati altresì chiariti dalla recentissima direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante *"Direttiva concernente l'applicazione dell'art. 1, comma 593, della legge n. 296/06 (finanziaria 2007), in tema di retribuzione di incarichi conferiti da amministrazioni dello Stato, enti pubblici e società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa"*, la quale, al fine di garantire l'applicazione omogenea delle disposizioni di cui al citato art. 1 comma 593, fornisce, tra le altre cose, utili precisazioni riguardanti l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della norma.

Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione del comma 593, vale l'opportunità di segnalare, altresì, l'interpretazione fornita dal Comitato Scientifico del Codau, il quale, in sede di commento degli obblighi introdotti dal suindicato comma della Finanziaria 2007, fornisce alcuni spunti interpretativi riguardanti specificatamente le Università statali.

* A cura di: Area Legale - Politecnico di Milano



La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di reperire le più significative novità legislative, di realizzarne un costante monitoraggio e offrire una prima interpretazione per un possibile confronto. I commenti costituiscono una prima traccia interpretativa la cui condivisione è lasciata alla responsabilità degli operatori.